

REGOLAMENTI INTERNI E DI PROCEDURA

UFFICIO EUROPEO PER LA LOTTA ANTIFRODE (OLAF) REGOLAMENTO INTERNO DEL COMITATO DI VIGILANZA DELL'OLAF

INDICE

TITOLO I — FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMITATO DI VIGILANZA OLAF

- Articolo 1 Compiti
Articolo 2 Competenze

TITOLO II — COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

- Articolo 3 Composizione
Articolo 4 Deontologia
Articolo 5 Presidenza
Articolo 6 Riunioni
Articolo 7 Metodi di lavoro
Articolo 8 Relatori
Articolo 9 Procedura di votazione
Articolo 10 Verbali
Articolo 11 Segretariato

TITOLO III — ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

- Articolo 12 Controllo delle indagini su iniziativa del comitato di vigilanza
Articolo 13 Misure da prendere sulle informazioni fornite dal direttore generale
Articolo 14 Controlli, studi e perizie
Articolo 15 Relazione di attività
Articolo 16 Procedura di parere per la nomina del direttore generale
Articolo 17 Procedura disciplinare applicabile al direttore generale
Articolo 18 Riservatezza e trattamento dei dati a carattere personale
Articolo 19 Bilancio

TITOLO IV — DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

- Articolo 20 Riesame e modifica del regolamento interno
Articolo 21 Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento interno

IL COMITATO DI VIGILANZA,

visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1073/1999 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽¹⁾,

visto l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (Euratom) n. 1074/1999 del Consiglio, del 25 maggio 1999, relativo alle indagini svolte dall'Ufficio per la lotta antifrode (OLAF) ⁽²⁾,

ADOPTA IL SEGUENTE REGOLAMENTO INTERNO:

TITOLO I

FUNZIONI E COMPETENZE DEL COMITATO DI VIGILANZA OLAF

Articolo 1

Compiti

1. Il comitato di vigilanza dell'Ufficio europeo per la lotta antifrode assolve i compiti stabiliti dal regolamento (CE) n. 1073/1999 e dalla decisione 1999/352/CE, CECA, Euratom della Commissione, del 28 aprile 1999, che istituisce l'Ufficio europeo per la lotta antifrode (OLAF) ⁽³⁾.

2. Al fine di rafforzare l'indipendenza dell'OLAF nell'esecuzione dei suoi compiti, il comitato di vigilanza controlla regolarmente l'attività investigativa dell'OLAF e assiste il direttore generale dell'OLAF nell'esercizio delle sue funzioni.

Articolo 2

Competenze

1. Nel controllare regolarmente l'esecuzione della funzione di indagine dell'OLAF, il comitato di vigilanza ha accesso a tutte le informazioni e a tutti i documenti che esso giudica necessari per l'espletamento delle proprie funzioni.

2. Il comitato di vigilanza controlla regolarmente le informazioni trasmessegli dal direttore generale dell'OLAF in conformità con le disposizioni dell'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999.

3. Il comitato di vigilanza elabora le informazioni fornitegli dal personale dell'OLAF in merito a qualsiasi fatto, a eventuali attività illecite o a condotta inappropriata all'interno dell'OLAF, in conformità con l'articolo 22 *bis* dello statuto del personale dell'Unione europea.

⁽¹⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 1.

⁽²⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 8.

⁽³⁾ GU L 136 del 31.5.1999, pag. 20.

4. Per quanto riguarda le informazioni trasmesse dall'OLAF alle autorità giudiziarie nazionali e notificate in precedenza al comitato di vigilanza, il comitato controlla il rispetto dei diritti fondamentali e delle garanzie procedurali nel corso dell'inchiesta.

5. Il comitato di vigilanza garantisce che le informazioni e i documenti forniti dall'OLAF siano trattati in maniera riservata.

6. Il comitato di vigilanza esercita le sue funzioni e competenze in conformità con le disposizioni del titolo III del presente regolamento interno.

TITOLO II

COMPOSIZIONE E FUNZIONAMENTO

Articolo 3

Composizione

1. La composizione, le modalità di nomina e la durata del mandato dei membri del comitato di vigilanza sono stabiliti dal regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Alla scadenza del loro mandato, i membri del comitato restano in carica fino a quando non si sarà provveduto al rinnovo del loro mandato o alla loro sostituzione.

3. Se un membro del comitato di vigilanza è impossibilitato ad esercitare le sue funzioni o rinuncia al mandato, ne informa il presidente del comitato perché siano prese le misure opportune.

Articolo 4

Deontologia

1. In conformità con l'articolo 11, paragrafo 5, del regolamento (CE) n. 1073/1999, nell'adempimento dei loro doveri i membri del comitato di vigilanza agiscono in modo indipendente e non sollecitano né accettano istruzioni da alcun governo, istituzione, organo od organismo.

2. Inoltre, come stabilito dalla decisione relativa alla loro nomina, essi non devono occuparsi di questioni in cui abbiano un interesse personale diretto o indiretto, segnatamente familiare o finanziario, di natura tale da compromettere la loro indipendenza.

Essi sono tenuti a trattare con la massima segretezza le pratiche loro affidate e le proprie decisioni al riguardo.

3. I membri del comitato di vigilanza informano il comitato stesso delle situazioni che potrebbero violare i principi che ne disciplinano l'attività di cui ai paragrafi 1 e 2, così da consentire al comitato di prendere le opportune misure.

Articolo 5

Presidenza

1. Il comitato di vigilanza elegge tra i propri membri un presidente, a maggioranza semplice dei membri.

2. Il mandato del presidente è di un anno ed è rinnovabile. L'elezione si svolge durante l'ultima riunione presieduta dal presidente uscente.

3. Qualora per qualsiasi motivo il presidente non sia in grado di svolgere le proprie funzioni per un lungo periodo, informa della situazione i membri del comitato. In tal caso viene eletto un nuovo presidente mediante la procedura di cui al paragrafo 1.

4. Il presidente rappresenta il comitato di vigilanza e ne presiede le riunioni, assicurandosi del loro corretto svolgimento. Il presidente convoca le riunioni del comitato e ne decide il luogo, la data e l'ora. Redige il progetto di ordine del giorno e si assicura che le decisioni del comitato siano eseguite.

5. Qualora sia temporaneamente impossibilitato a svolgere le sue funzioni, il presidente può chiedere a un membro del comitato di fare le sue veci.

6. Se il presidente è assente e non è stato fatto ricorso alla procedura di cui al paragrafo 5, la funzione di presidente è svolta dal membro più anziano.

7. Il presidente è pienamente abilitato a inviare o rispondere a lettere riguardanti le attività del comitato di vigilanza. Il presidente informa i membri del comitato delle lettere che ha ricevuto o a cui ha risposto.

8. Il presidente informa il comitato di vigilanza delle attività svolte dal segretariato e dal capo del segretariato per sorvegliarne periodicamente il corretto funzionamento.

Articolo 6

Riunioni

1. Il comitato di vigilanza esercita le sue funzioni in riunioni collegiali. Si riunisce almeno dieci volte all'anno. Il comitato si riunisce validamente solo se è presente la maggioranza dei membri. Il comitato si riunisce anche su iniziativa del presidente o a richiesta della maggioranza dei membri.

2. Fatti salvi i casi che il presidente ritiene urgenti, le convocazioni per le riunioni vengono inviate con sufficiente anticipo per farle pervenire al destinatario almeno una settimana prima della relativa riunione. La convocazione comprende il progetto di ordine del giorno e i documenti necessari per la riunione, a meno che la natura di tali documenti impedisca di allegarli. L'ordine del giorno definitivo è adottato all'inizio di ogni riunione.

3. Ciascun membro può chiedere al presidente di inserire o aggiungere punti o specifiche questioni nel progetto di ordine del giorno.

4. Il presidente può convocare il comitato di vigilanza o inserire punti nell'ordine del giorno su richiesta del direttore generale dell'OLAF. Le proposte del direttore generale sono corredate dei documenti necessari.

5. Il comitato di vigilanza può invitare il direttore generale dell'OLAF a prendere parte alle riunioni e alle attività connesse ai suoi lavori. È possibile invitare altri membri dell'OLAF a prendere parte a una riunione del comitato se la loro presenza è considerata necessaria. Gli inviti sono trasmessi tramite il direttore generale dell'OLAF.

Il direttore generale dell'OLAF viene informato dei punti dell'ordine del giorno che riguardano la partecipazione delle persone di cui al primo comma.

6. Qualunque rappresentante di istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea, degli Stati membri o degli Stati associati può essere invitato a partecipare ai lavori del comitato di vigilanza in merito a un particolare punto dell'ordine del giorno della riunione.

Articolo 7

Metodi di lavoro

1. Le riunioni del comitato di vigilanza non sono aperte al pubblico. I lavori e i documenti interni del comitato su cui essi si basano sono riservati, salvo che il comitato decida altrimenti.

I documenti e le informazioni trasmessi dal direttore generale dell'OLAF sono soggetti alle disposizioni dell'articolo 339 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, concernenti la protezione della riservatezza, e dell'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Il comitato di vigilanza adotta un massimo di tre lingue di lavoro. I documenti e i progetti di pareri, relazioni e decisioni sono redatti nelle lingue di lavoro adottate dal comitato. Ove necessario, qualunque membro può chiedere che un documento sia tradotto nella sua lingua.

3. I pareri, le relazioni e le decisioni sono adottati nelle riunioni del comitato di vigilanza in seduta plenaria.

4. Tuttavia, alcune decisioni possono eccezionalmente essere prese con procedura scritta qualora il comitato di vigilanza abbia approvato il ricorso a tale procedura in una riunione precedente.

In casi urgenti il presidente può consultare i membri del comitato per iscritto.

In entrambi i casi il presidente trasmette un progetto di decisione ai membri del comitato. Se i membri non manifestano obiezioni al progetto di decisione entro il termine indicato dal presidente, cioè cinque giorni lavorativi dal ricevimento della proposta, la proposta si considera adottata. Se entro cinque giorni lavorativi dal ricevimento del progetto di decisione un membro chiede che esso venga discusso dal comitato, la procedura scritta è sospesa.

Articolo 8

Relatori

1. Per preparare i dibattiti o i lavori il comitato di vigilanza può, su richiesta del presidente, nominare uno o più relatori tra i membri del comitato.

2. Se si tratta di una questione urgente il presidente può procedere alla nomina di propria iniziativa. In tal caso ne informa immediatamente i membri del comitato.

3. Il relatore esamina le questioni che gli sono affidate e presenta un progetto di relazione al comitato di vigilanza. Ove necessario, è assistito dal segretariato del comitato.

Articolo 9

Procedura di votazione

1. Le decisioni sono prese a maggioranza dei membri del comitato di vigilanza, su proposta del presidente.

2. Dietro proposta di un membro la votazione può avvenire a scrutinio segreto.

Articolo 10

Verbali

1. Viene redatto un verbale di ogni riunione del comitato di vigilanza. Il verbale è redatto nelle lingue di lavoro del comitato e specifica le decisioni adottate in merito a ciascun punto dell'ordine del giorno.

2. Il progetto di verbale è redatto dal segretariato sotto la supervisione del presidente ed è sottoposto ai membri del comitato di vigilanza per adozione in occasione della riunione successiva.

3. Ciascun membro può chiedere che il verbale sia modificato al momento dell'adozione. I membri possono inoltre chiedere che siano inseriti nel verbale le dichiarazioni scritte o i documenti ritenuti utili.

4. Dopo l'adozione del verbale il presidente e la persona responsabile per il segretariato vi appongono la firma e lo inseriscono negli archivi del segretariato del comitato. Il verbale può essere reso pubblico se lo decide il comitato.

Articolo 11

Segretariato

1. In conformità con l'articolo 11, paragrafo 6, del regolamento (CE) n. 1073/1999, nell'adempimento dei suoi compiti il comitato di vigilanza è assistito da un segretariato. Il segretariato, che opera in completa indipendenza sotto la presidenza del comitato e dei suoi membri, garantisce che il lavoro del comitato sia effettuato correttamente.

2. Il comitato di vigilanza comunica al direttore generale dell'OLAF le esigenze del segretariato per quanto riguarda il personale e le risorse necessari per assicurare lo svolgimento dei compiti del comitato e garantire la continuità delle sue attività.

3. In ogni caso il capo del segretariato informa il comitato di vigilanza in merito alle candidature presentate per la nomina a membro del segretariato. Una volta che i candidati sono noti, il comitato discute in sessione plenaria se essi rispondono alle esigenze di lavoro del comitato al fine di presentare una proposta di nomina al direttore generale dell'OLAF.

4. Il capo del segretariato rende conto al presidente del comitato di vigilanza. Egli coordina i lavori del segretariato ed è responsabile della gestione amministrativa e dell'esecuzione del bilancio del comitato e del suo segretariato.

Il comitato di vigilanza designa tra i suoi membri i partecipanti alla procedura di selezione del capo del segretariato. I membri del comitato selezionati informano il comitato, in sessione plenaria, dei lavori svolti dalle commissioni giudicatrici e dei risultati finali.

5. Il comitato di vigilanza valuta periodicamente il lavoro del capo e dei membri del segretariato.

6. Il personale del segretariato è tenuto alla riservatezza per quanto riguarda le informazioni in suo possesso. Tale obbligo sussiste anche dopo la cessazione dall'incarico. Qualora il comitato di vigilanza apprenda che un membro del segretariato ha violato l'obbligo di riservatezza, il presidente del comitato ne informa il direttore generale dell'OLAF perché siano presi i provvedimenti opportuni.

7. Il segretariato contribuisce all'efficiente svolgimento dei compiti assegnati al comitato di vigilanza, con la finalità di rafforzare l'indipendenza dell'OLAF, in particolare per quanto riguarda la sua funzione di controllo. Il segretariato assiste il presidente nelle fasi di preparazione e svolgimento delle riunioni. Elabora un progetto di ordine del giorno per ciascuna riunione, redige il progetto di verbale delle riunioni, fornisce ai membri del comitato le informazioni e i documenti relativi a tutte le loro sfere di attività, partecipa, sotto la responsabilità del presidente, alla redazione dei testi e assiste i membri del comitato, in particolare quando svolgono la funzione di relatori. A tale scopo i membri del segretariato partecipano se necessario a riunioni con i relatori per lo svolgimento di detti compiti.

TITOLO III

ESERCIZIO DELLE COMPETENZE

Articolo 12

Controllo delle indagini su iniziativa del comitato di vigilanza

Il presidente del comitato, previo accordo con il relatore designato, trasmette al segretariato una nota che indica le indagini per le quali è richiesto l'accesso, in conformità dell'articolo 11, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 1073/1999.

Articolo 13

Misure da prendere sulle informazioni fornite dal direttore generale

1. Dopo aver preso visione del programma delle attività trasmessogli annualmente dal direttore generale dell'OLAF, il co-

mitato di vigilanza può formulare un parere con le osservazioni pertinenti su ogni settore di sua competenza.

Inoltre, il comitato esamina le informazioni trasmesse regolarmente dal direttore generale in merito alle attività dell'OLAF e formula pareri su dette informazioni in conformità con l'articolo 11, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. In conformità con l'articolo 11, paragrafo 7, del regolamento (CE) n. 1073/1999, il comitato di vigilanza è regolarmente informato delle indagini dell'OLAF, dei loro risultati e dei provvedimenti conseguenti alle indagini. Il comitato può formulare osservazioni in merito, senza tuttavia interferire nello svolgimento delle indagini in corso.

3. Nei casi in cui un'indagine sia in corso da più di nove mesi, il comitato di vigilanza esamina le ragioni che non permettono ancora di concludere l'indagine e il prevedibile periodo di tempo necessario per concluderla.

4. Il comitato esamina i casi in cui un'istituzione, un organo od organismo non ha dato seguito alle raccomandazioni del direttore generale, nonché le circostanze in cui il lavoro degli investigatori dell'OLAF è stato ostacolato, ritardato o impedito, allo scopo di prendere le opportune misure.

5. I casi che rendono necessaria la trasmissione di informazioni alle autorità giudiziarie di uno Stato membro sono esaminati sulla base delle informazioni fornite dal direttore generale dell'OLAF e in conformità con il regolamento (CE) n. 1073/1999. Il seguito è svolto sulle stesse basi.

In particolare, prima dell'invio delle informazioni, il comitato di vigilanza chiede l'accesso alle indagini in questione onde verificare se le garanzie procedurali e i diritti fondamentali siano rispettati. Una volta che il segretariato ha ottenuto l'accesso ai documenti entro un periodo di tempo che gli permetta di assolvere tale compito, i relatori incaricati di esaminare i fascicoli elaborano una presentazione per la sessione plenaria del comitato. Il personale responsabile dell'OLAF può essere invitato a questa sessione per ottenere tutte le informazioni necessarie.

Il comitato designa i relatori per esaminare tali indagini ed, eventualmente, emettere un parere.

6. Assistendo il direttore generale dell'OLAF nell'assolvimento dei suoi compiti, il comitato di vigilanza può formulare pareri sul contributo dell'OLAF all'elaborazione e allo sviluppo dei metodi di lotta contro la frode nonché contro ogni altra attività illecita lesiva degli interessi finanziari dell'Unione europea.

Articolo 14

Controlli, studi e consulenze

1. Nell'ambito delle sue competenze, il comitato di vigilanza può svolgere ogni controllo appropriato, condurre qualsiasi studio o sollecitare le consulenze che ritenga necessarie. Il comitato può inoltre chiedere l'assistenza di funzionari o di altri agenti dell'OLAF o di istituzioni, organi od organismi dell'Unione europea, degli Stati membri o degli Stati associati.

2. Per quanto riguarda le informazioni pervenute a norma dell'articolo 22 bis dello statuto dei funzionari dell'Unione europea, il presidente del comitato riferisce al riguardo al comitato, in modo che tali informazioni possano essere vagliate. Svolta questa analisi preliminare, il comitato, se necessario, trasmette le informazioni al servizio competente.

Articolo 15

Relazione di attività

1. In conformità con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1073/1999 il comitato di vigilanza adotta almeno una relazione sulle attività ogni anno e la trasmette alle istituzioni. La relazione verte sulle attività svolte nell'esercizio delle competenze del comitato e comprende una valutazione delle attività dell'OLAF, nonché dell'attuazione del suo programma annuale.

2. La relazione è presentata al comitato di vigilanza da uno o più relatori.

3. La relazione può contenere in allegato i pareri formulati dal comitato.

Essa può inoltre essere accompagnata dalle relazioni che il comitato ha eventualmente presentato, in conformità con l'articolo 11, paragrafo 8, del regolamento (CE) n. 1073/1999, al Parlamento europeo, al Consiglio, alla Commissione e alla Corte dei conti in merito ai risultati delle indagini dell'OLAF e ai provvedimenti conseguenti alle indagini svolte.

4. Il comitato di vigilanza prende le misure necessarie per la pubblicazione della sua relazione di attività nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*, dopo averla trasmessa al Parlamento europeo, al Consiglio e alla Commissione.

Articolo 16

Procedura di parere per la nomina del direttore generale

1. Il comitato di vigilanza esamina le candidature per il posto di direttore generale dell'OLAF e partecipa alla procedura di selezione tra i membri nominati a tal fine nella sessione plenaria. Dopo aver discusso i risultati delle commissioni di selezione, il comitato emette un parere nel quale espone i criteri applicati per valutare i meriti e l'idoneità dei candidati.

Il parere esprime l'opinione del comitato sui candidati, come previsto all'articolo 12, paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1073/1999, ed è trasmesso alle istituzioni.

2. Se nessun candidato è oggetto di un parere favorevole, il presidente informa la Commissione che il comitato si è pronunciato contro le candidature presentate.

Articolo 17

Procedura disciplinare applicabile al direttore generale

Quando viene consultato in conformità con l'articolo 12, paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1073/1999, il comitato di vigilanza formula un parere motivato.

Articolo 18

Riservatezza e trattamento dei dati a carattere personale

1. Il comitato di vigilanza provvede affinché sia applicato l'articolo 8 del regolamento (CE) n. 1073/1999.

2. Il comitato di vigilanza, di propria iniziativa o su richiesta del direttore generale dell'OLAF, può decidere di formulare un parere.

Articolo 19

Bilancio

1. Il comitato di vigilanza formula un parere sul progetto preliminare di bilancio presentato dal direttore generale dell'OLAF e destinato alla direzione generale Bilancio della Commissione.

2. Il segretariato redige proposte di bilancio annuali per il funzionamento del comitato di vigilanza, che sono trasmesse al direttore generale previa approvazione da parte del comitato.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Articolo 20

Riesame e modifica del regolamento interno

Ciascun membro del comitato può in ogni momento proporre modifiche, presentandole per iscritto al presidente. Le modifiche sono sottoposte a votazione durante la prima riunione successiva alla presentazione, in conformità con la procedura di voto di cui all'articolo 10.

Articolo 21

Entrata in vigore e pubblicazione del regolamento interno

1. Il presente regolamento interno entra in vigore il giorno successivo all'adozione da parte del comitato di vigilanza. Il

presente regolamento interno sostituisce il precedente regolamento interno pubblicato nel 2006 nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea* ⁽¹⁾.

2. Dopo l'adozione, il comitato di vigilanza provvede alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Fatto a Bruxelles, il 29 giugno 2011

Per il comitato di vigilanza dell'OLAF

La presidente

Diemut THEATO

⁽¹⁾ GU C 311 del 19.12.2006, pagg. 63.